

NOTE DI LETTURA

- **Ricognizione limitata**, almeno al momento, alle fonti riportate nell'area tematica della Gazzetta Ufficiale dedicata alla "Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (link: <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>), sezione "Governo - Raccolta degli atti emanati dal Governo" e aggiornata alla data del 25 marzo 2020. Data anche la peculiare concentrazione di quantità di interventi e tempi contrattati di emanazione delle misure, si declina ogni responsabilità circa esattezza e la completezza.
- Gli **aggiornamenti** a una misura, che **non** siano **limitati a un'estensione di data**, verranno presentati in progressione cronologica sulle righe di seguito alla misura originaria.
- Gli **elementi rilevanti ma non inseribili nella tavola** perché trasversali o peculiari, sono richiamati qui di seguito.
- Per esigenze di sistemazione e impaginazione alcune parole o alcuni incisi possono non essere l'esatta copia estratta dalla norma.

ELEMENTI GENERALI CIRCA LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 GENNAIO 2020.**

Descrizione: viene dichiarato lo stato di emergenza.

Effetti tra gli altri: per 6 mesi, il **Capo del Dipartimento della protezione civile**, in deroga a ogni disposizione vigente salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, potrà decidere tramite **ordinanze** come impostare gli interventi necessari (punto 2 della deliberazione). Egli può anche nominare dei **commissari delegati** che operano in regime straordinario, sovrapponendosi agli enti ordinariamente competenti (D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Art. 25 co. 7); se tali commissari avevano già poteri di rappresentanza per **gli enti ordinariamente competenti**, al termine dell'emergenza essi **subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi**, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile (D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Art. 24 co. 6).

- **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° MARZO 2020**

Descrizione: viene delineata una zona rossa in senso stretto, con limitazioni in ingresso e uscita e una maggiore stretta sulle attività.

Effetti tra gli altri: nelle regioni e nelle province di cui all'All. 2, viene prescritto di "[...] m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le **modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19."

Ancora, su tutto il territorio nazionale, "[...] c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, **soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani**".

- DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2020, N. 11

Descrizione: viene resa più organica ed estesa la disciplina delle attività processuali.

Effetti tra gli altri: A decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 **i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative**, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per assicurare tali finalità possono adottare le seguenti misure: **a) la limitazione dell'accesso** del pubblico agli uffici giudiziari, **garantendo comunque** l'accesso alle persone che debbono svolgere **attività urgenti**; **b) la limitazione dell'orario** di apertura al pubblico degli uffici, **ovvero**, in via residuale e **solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico**; **c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione**, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; **d) l'adozione di linee guida vincolanti** per la fissazione e la trattazione delle udienze; **e) la celebrazione a porte chiuse**, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, **di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e**, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, **delle udienze civili pubbliche**; **f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti **mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia**. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; **g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali** salve le eccezioni dell'Art. 2 co. 2 lett. g); **h) lo svolgimento delle udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Poteri analoghi sono attribuiti anche per la giurisdizione amministrativa e contabile, con effetti di protezione da decadenze di termini se provocate dall'impossibilità di eseguire adempimenti per via dei provvedimenti di prevenzione adottati, e con la sospensione di modalità di deposito di atti e documenti diverse dal telematico.

Dall'8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di **deposito telematico**, anche gli **atti e documenti** sono depositati **esclusivamente con tali modalità; parimenti, gli obblighi di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione** connessi al deposito telematico degli atti, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tutte **le disposizioni**, ove possibile, sono **estese anche alle giurisdizioni tributarie e militari** in quanto compatibili.

- DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Effetti tra gli altri: Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese le **amministrazioni aggiudicatrici** nonché le autorità amministrative indipendenti sono **autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività.**

La sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, disposta su tutto il territorio nazionale dal 9.03.2020 al 15.04.2020, è **estesa** anche alla notifica del ricorso in primo grado innanzi **alle Commissioni tributarie** e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari adottano le misure necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie al fine di evitare assembramenti. In particolare, in relazione all'attività non sospesa i capi degli uffici giudiziari possono, per assicurare il contenimento del contagio e la tutela delle persone, adottare le seguenti misure: **a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; [...] h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.**

Sempre i capi dell'ufficio giudiziario possono, non nel periodo di sospensione dei termini per il compimento di qualunque atto processuale e di rinvio delle udienze, anche decidere: **g)** la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 dell'Art. 83.

Poteri analoghi sono attribuiti anche per la giurisdizione amministrativa e contabile, con effetti di protezione da decadenze di termini se provocate dall'impossibilità di eseguire adempimenti per via dei provvedimenti di prevenzione adottati, e con la sospensione di modalità di deposito di atti e documenti diverse dal telematico.

Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di **deposito telematico** anche gli **atti e documenti** di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **sono depositati esclusivamente con le modalità** previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli **obblighi di pagamento del contributo unificato** di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, **nonché l'anticipazione forfettaria** di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, **sono assolti con sistemi telematici** di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per le **comunicazioni e notificazioni penali**, quelle relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Tutte le **disposizioni**, ove possibile, sono **estese anche alle giurisdizioni tributarie e militari** in quanto compatibili.

- DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

Effetti tra gli altri: Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6. è abrogato da DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 salvo eccezioni.

ELEMENTI NORMATIVI

Diritto e Procedura Civile					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>Procedimenti civili pendenti</u>	Le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020	Uffici giudiziari dei circondari dei tribunali a cui appartengono i seguenti comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	3.03.2020	31.03.2020
Procedimenti civili pendenti	Le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	22.03.2020 (o 31.05.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 2 co. 2)
<p>Note: Fanno eccezione le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.</p> <p>Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020. La presente disposizione non sostituisce quelle più restrittive emanate con il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9</p> <p>Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 83 co. 22</p>					
Procedimenti civili pendenti	Le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	15.04.2020 (o 30.06.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 83 co. 7 lett. g) DECRETO- LEGGE 17

Diritto e Procedura Civile					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
					marzo 2020, n. 18)
<p>Note: Le disposizioni non operano nei seguenti casi: cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.</p> <p>Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.</p>					
Procedimenti civili pendenti	Sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere	Nelle regioni in cui si trovano i seguenti comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	3.03.2020	31.03.2020
<p>Note: Fanno eccezione le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.</p>					
Procedimenti civili pendenti	Sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	22.03.2020
<p>Note: Fanno eccezione le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in</p>					

Diritto e Procedura Civile					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<p>quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.</p> <p>Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 83 co. 22</p>					
Procedimenti civili pendenti	Sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	15.04.2020
<p>Note: Le disposizioni non operano nei seguenti casi: cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;</p>					

Diritto e Procedura Civile					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<p>procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.</p>					
Procedimenti civili pendenti	Il mancato rispetto dei termini scaduti nel lasso di tempo indicato si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.	Uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	22.02.2020	03.03.2020
<p>Note: eccezione per udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.</p>					
Procedimenti civili	Sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere	Nei seguenti comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	3.03.2020	31.03.2020
<p>Note: Fanno eccezione le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.</p>					

Diritto e Procedura Civile					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Procedimenti civili	Rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze	Processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	3.03.2020	31.03.2020
<u>Termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva</u>	Sospesi	Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò., e in particolare a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	22.02.2020	31.03.2020
<u>Prescrizione</u>	È sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti adottati dal capo di ciascun ufficio giudiziario ex Art. 2	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	22.03.2020 (o 31.05.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 2 co. 2)
Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 83 co. 22					
Prescrizione	È sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti adottati dal capo di	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	15.04.2020 (o 30.06.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 83 co. 7 lett. g) DECRETO- LEGGE 17

Diritto e Procedura Civile					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	ciascun ufficio giudiziario ex Art. 83 co. 5 e 6 del Decreto				marzo 2020, n. 18)
<u>Mediazione e negoziazione assistita</u>	Sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	15.04.2020

EEE

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>Violazione delle misure di contenimento</u>	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto (sia dirette che indirette) è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale	Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus	DECRETO- LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6.	23.02.2020	n/a
			DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020	08.03.2020	3.04.2020
			DECRETO- LEGGE 25 marzo 2020, n. 19	Vedi nota	
<p>Note: Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.</p> <p>DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6. abrogato da DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 salvo eccezioni.</p>					
Violazione delle misure di contenimento	Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 25 marzo 2020, n. 19	26.03.2020	

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.				
Note: Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.					
Violazione delle misure di contenimento	Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.	Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus	DECRETO- LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6., come modificato dal DECRETO- LEGGE 9 marzo 2020, n. 14	08.03.2020	3.04.2020
Note: Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6. abrogato da DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 salvo eccezioni.					
Violazione delle misure di contenimento	Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 25 marzo 2020, n. 19	26.03.2020	

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.				
Note: Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.					
Violazione delle misure di contenimento	Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) [divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, ndr], è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 25 marzo 2020, n. 19	26.03.2020	
Note: Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».					
<u>Ingressi in carcere</u>	Le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati	Istituti penali e anche minorili nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020	24.02.2020	n/a

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.	un'area già interessata dal contagio del menzionato virus	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020	2.03.2020	Fino al termine dell'emergenza
Note: ribadito da DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020					
Ingressi in carcere	I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento agli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020			
<u>Procedimenti penali pendenti</u>	Rinvio d'ufficio delle udienze a dopo il 31.03.2020	Uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	3.03.2020	31.03.2020
Note: le disposizioni non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal 3.03.2020 sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi.					

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Procedimenti penali pendenti	Rinvio dell'udienza d'ufficio a data successiva al 31.03.2020	Se una delle parti o dei difensori assenti hanno la residenza o lo studio legale nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020
<p>Note: la disposizione non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.</p> <p>Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p> <p>Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi.</p>					
Procedimenti penali pendenti	Le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	22.03.2020 (o 31.05.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 2 co. 2)
<p>Note: fanno eccezione udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; 3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.</p> <p>Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.</p>					

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<p>Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviata a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.</p> <p>La presente disposizione non sostituisce quelle più restrittive emanate con il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9</p> <p>Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 83 co. 22</p>					
Procedimenti penali pendenti	Le udienze sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020	Tutto il territorio nazionale	DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	15.04.2020 (o 30.06.2020 se deciso dai capi ufficio ex Art. 83 co. 7 lett. g) DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18)
<p>Note: le disposizioni non si applicano a: [...] b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.</p> <p>Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.</p> <p>Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p>					
Procedimenti penali pendenti	Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	30.06.2020

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Procedimenti penali pendenti	Sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto , comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere	Uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte d'Appello in cui si trovano i seguenti comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	3.03.2020	31.03.2020
<p>Note: la disposizione non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.</p> <p>Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p> <p>Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi.</p>					
Procedimenti penali pendenti	Sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto . Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	22.03.2020
<p>Note: fanno eccezione udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; 3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.</p> <p>Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 83 co. 22</p>					
Procedimenti penali pendenti	È sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	15.04.2020

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.				
<p>Note: Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.</p> <p>Le disposizioni non si applicano a: [...] b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.</p>					
Procedimenti penali pendenti	Il mancato rispetto dei termini scaduti nel lasso di tempo indicato si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.	Uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	22.02.2020	03.03.2020
Procedimenti penali	Sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere	Nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e)	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
		Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.			
<p>Note: la disposizione non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.</p> <p>Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p> <p>Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi.</p>					
Procedimenti penali	Sospesi i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei soggetti di cui a lato	Procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020
<p>Note: la disposizione non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.</p> <p>Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p> <p>Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi.</p>					
<u>Colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli Artt. 18</u>	Sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della	Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e)	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>della L. 26 luglio 1975, n. 354, 37 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121</u>	Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018.	Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.			
Colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli Artt. 18 della L. 26 luglio 1975, n. 354, 37 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121	Sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018.	Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni diverse da quelle in cui si trovano i comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò, se ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione in detti comuni.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020
Colloqui in carcere	I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video , anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale , a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri . Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata [ERRATA CORRIGE: SEMILIBERTÀ] o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.	Intero territorio nazionale	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020	8.03.2020	3.04.2020

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Colloqui in carcere	I colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.	Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni sull'intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	
			DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	22.03.2020
<u>Permessi</u>	Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	
			DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	22.03.2020
Permessi	Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	30.06.2020
<u>Detenzione domiciliare</u>	In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	30.06.2020

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.				
<p>Note: Le disposizioni si applicano salvo che la pena riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.</p> <p>Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.</p> <p>L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.</p>					
<u>Partecipazione alle udienze</u>	La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	
Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 83 co. 22					
<u>Prescrizione</u>	È sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti adottati dal capo di ciascun ufficio giudiziario ex Art. 2	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	22.03.2020 (o 31.05.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 2 co. 2)

Diritto e Procedura Penale					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 83 co. 22					
Prescrizione	È sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti adottati dal capo di ciascun ufficio giudiziario ex Art. 83 co. 5 e 6 del Decreto. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	9.03.2020	15.04.2020 (o 30.06.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 83 co. 7 lett. g) DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18)

EEE

Diritto Amministrativo e Procedura					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>Procedimenti pendenti</u>	Sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere; remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.	nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020
Procedimenti pendenti	Sospensione dei termini processuali.	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	8.03.2020	22.03.2020
			DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	8.03.2020	15.04.2020
Note: salvi procedimenti cautelari. Remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica (non specificato il periodo di validità di questa previsione).					
Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 84 co. 11					
Procedimenti pendenti	Rinviate d'ufficio le udienze a data successiva	relative a processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020

Diritto Amministrativo e Procedura					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Procedimenti pendenti	Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	8.03.2020	22.03.2020
			DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	8.03.2020	15.04.2020 (o 30.06.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 84 co. 4 lett. e) DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18)
Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 84 co. 11					
Procedimenti pendenti	I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva.	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	8.03.2020	22.03.2020
Note: va garantita in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.					
Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 84 co. 11					
Procedimenti pendenti	I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	8.03.2020	15.04.2020

Diritto Amministrativo e Procedura					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.				
Procedimenti pendenti	Tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	8.03.2020	31.05.2020
<p>Note: Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione i presidenti possono consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.</p> <p>Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 84 co. 11</p>					

Diritto Amministrativo e Procedura					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Procedimenti pendenti	le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite . La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	6.04.2020	15.04.2020
Procedimenti pendenti	Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	15.04.2020	30.06.2020

Diritto Amministrativo e Procedura					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.				
Procedimenti pendenti	Tutte le udienze pubbliche sono discusse a porte chiuse	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	8.03.2020	31.05.2020
Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 84 co. 11					
Procedimenti pendenti	Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.	Intero territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18		
Prescrizione	È sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti adottati dal capo di ciascun ufficio giudiziario	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	31.05.2020
			DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18		(30.06.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 84 co. 3 lett. f) DECRETO- LEGGE 17

Diritto Amministrativo e Procedura					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
					marzo 2020, n. 18)
<p>Note: Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020. La presente disposizione non sostituisce quelle più restrittive emanate con il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9</p> <p>Note: Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 84 co. 11</p>					
<u>Termini nei procedimenti amministrativi</u>	Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	23.02.2020	15.04.2020
<p>Note: Le disposizioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonchè dei relativi decreti di attuazione. Le disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonchè di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.</p> <p>DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6. abrogato da DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 salvo eccezioni.</p>					

Diritto Amministrativo e Procedura					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>Atti amministrativi</u>	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	31.01.2020 - 15.04.2020	15.06.2020
<p>Note: Le disposizioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonchè dei relativi decreti di attuazione.</p> <p>DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6. abrogato da DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 salvo eccezioni.</p>					

EEE

Diritto e Procedura Contabile					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>Procedimenti pendenti e attività istruttorie preprocessuali.</u>	Rinvio d'ufficio delle udienze e sospensione delle attività istruttorie; rinvio d'ufficio delle adunanze.	Procedimenti, presso le Sezioni giurisdizionali della C. Conti e relative procure, e presso le sezioni di controllo della C. Conti, inerenti a persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò, o (?) con procuratori di quegli stessi soggetti, se il mandato è stato conferito prima del 22.02.2020, a propria volta residenti o con studio legale negli stessi comuni.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020
Procedimenti pendenti e attività istruttorie preprocessuali.	Sospensione dei termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020	Procedimenti, presso le Sezioni giurisdizionali della C. Conti e relative procure, e presso le sezioni di controllo della C. Conti, inerenti a persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò, o (?) con procuratori di quegli stessi soggetti, se il mandato è stato conferito prima del 22.02.2020, a propria volta residenti o con studio legale negli stessi comuni.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020

Procedimenti pendenti	Le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	22.03.2020 (o 31.05.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 2 co. 2)
			DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18		(o 30.06.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 85 co. 3 lett. f) DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18)
<p>Note: Fanno eccezione le udienze nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.</p> <p>Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020. La presente disposizione non sostituisce quelle più restrittive emanate con il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9</p> <p>Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 85 co. 8</p>					
Procedimenti pendenti	Tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	15.04.2020	30.06.2020

<p>Note: Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.</p> <p>Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.</p>					
Procedimenti pendenti	Sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	22.03.2020 (o 31.05.2020 se deciso dai capi dell'ufficio ex Art. 2 co. 2)
<p>Note: Fanno eccezione le udienze nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.</p> <p>Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 85 co. 8</p>					
Prescrizione	È sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti adottati dal capo di ciascun ufficio giudiziario	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 8 marzo 2020, n. 11	9.03.2020	31.05.2020
			DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	8.03.2020	30.06.2020
<p>Note: Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020. La presente disposizione non sostituisce quelle più restrittive emanate con il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9</p> <p>Abrogato da DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Art. 85 co. 8</p>					

Generale - Altro					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>Uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali</u>	Possibilità di chiusura o limitazione; Accesso solo con dispositivi di protezione individuale	Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio	DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6	23.02.2020	n/a
Note: Sono espressamente inseriti tra i servizi essenziali quelli relativi all'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione (Legge 12 giugno 1990, n. 146). DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6. abrogato da DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 salvo eccezioni.					
Uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali	Sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente; Accesso solo con dispositivi di protezione individuale	Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 e DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020	2.03.2020	8.03.2020
<u>Servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, per gli uffici giudiziari interessati</u>	Possibile riduzione dell'orario di lavoro su decisione del capo dell'ufficio giudiziario	Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020	25.02.2020	15.03.2020
Note: Sostituita e ampliata da DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020					

Generale - Altro					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, per gli uffici giudiziari interessati	Possibile riduzione dell'orario di lavoro su decisione del capo dell'ufficio giudiziario	Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i seguenti Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020	2.03.2020	8.03.2020
<u>Ogni rapporto di lavoro subordinato</u>	Applicabilità del lavoro agile ex articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81	Per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020	25.02.2020	15.03.2020
Ogni rapporto di lavoro subordinato	Applicabilità del lavoro agile ex articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81	Per i datori di lavoro sull'intero territorio nazionale	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020	2.03.2020	Termine della durata dello stato di emergenza
Note: ribadito da DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 e del 8 marzo 2020					
Ogni rapporto di lavoro subordinato	Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di	Tutto il territorio nazionale	DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	

Generale - Altro					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.				
Note: L'autorizzazione all'utilizzo di mascherine anche prive del marchio CE vale per tutti i cittadini.					
Ogni rapporto di lavoro subordinato	L'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (mobilità, licenziamento, ...) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	23.02.2020	16.05.2020
Ogni rapporto di lavoro subordinato	L'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	30.04.2020

Generale - Altro					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Ogni rapporto di lavoro subordinato	Possono essere adottate misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, tra cui predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.	Su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso	DECRETO- LEGGE 25 marzo 2020, n. 19	26.03.2020	31.07.2020
Note: Nelle more dell'adozione dei decreti le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.					
<u>Rapporto di lavoro nelle PA</u>	Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici salvo essenziali; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	Termine della durata dello stato di emergenza
Rapporto di lavoro nelle PA	I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	23.02.2020	15.04.2020

Generale - Altro					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
	decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.				
Rapporto di lavoro nelle PA	Possono essere adottate misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, tra cui limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile.	Su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso	DECRETO- LEGGE 25 marzo 2020, n. 19	26.03.2020	31.07.2020
Note: Nelle more dell'adozione dei decreti le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.					
<u>Termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali</u>	Il decorso di tali termini è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.	Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertinico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	22.02.2020	31.03.2020

Generale - Altro					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
Termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali	Il rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. n. 6/2020 (già convertito in legge) è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.	Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.	DECRETO- LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6., già convertito, come modificato sul punto da DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18		
<u>Termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.</u>	Il decorso di tali termini è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.	Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	22.02.2020	31.03.2020
Termini relativi a procedure esecutive	L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	30.06.2020
<u>Termini per l'equa riparazione per irragionevole durata dei processi</u>	I termini nel periodo indicato non rilevano ai fini del calcolo	Tutti i procedimenti rinviati d'ufficio ex Art. 10	DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	31.03.2020
<u>Gestione di impresa</u>	Termini per l'obbligo di segnalazione ex articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono sospesi		DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9	03.03.2020	15.01.2021

Generale - Altro					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>Settore agroalimentare</u>	Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 nè indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00.		DECRETO- LEGGE 2 marzo 2020, n. 9		
<u>Presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti a fronteggiare l'emergenza sanitaria</u>	Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	Fino termine dell'emergenza sanitaria
Note: Modalità e procedimento all'Art. 6. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.					
<u>Beni immobili</u>	Il Prefetto può disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	Fino termine dell'emergenza sanitaria
Note: Modalità e procedimento all'Art. 6. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.					

Generale - Altro					
Oggetto	Misura	Estensione territoriale	Norma - Fonte e modifiche	Da quando	A quando
<u>Assicurazioni</u>	<p>Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.</p> <p>Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.</p>	Tutto il territorio nazionale	DECRETO- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18	17.03.2020	31.07.2020